



# COMUNE DI COLMURANO

## PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112  
Sito internet: [www.comune.colmurano.mc.it](http://www.comune.colmurano.mc.it)

C.A.P. 62020  
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430  
E-mail: [comune@colmurano.sinp.net](mailto:comune@colmurano.sinp.net)

*Copia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del 30-03-2017

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.**

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

<b>FORMICA ORNELLA</b>	<b>P</b>	<b>LIGNINI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARI MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>CONTIGIANI RICCARDO</b>	<b>P</b>
<b>ORFINI SERGIO</b>	<b>P</b>	<b>SERI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>GENTILI LUCIA</b>	<b>P</b>	<b>SERI SILVIO-GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>MARIANI MAHENA</b>	<b>A</b>	<b>PIERUCCI NORMA SUSANA</b>	<b>P</b>
<b>SERI ROSITA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig ORNELLA FORMICA nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario ITALIA PISTELLI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LUCIA GENTILI

RICCARDO CONTIGIANI

SILVIO-GIUSEPPE SERI

La seduta è Pubblica

Registro proposte 6

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge n. 147 del 27/12/2013.

### **B) MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

Atteso che lo schema di Bilancio di previsione 2017/2019 è predisposto dall'organo esecutivo e da questo presentato all'organo consiliare, ai sensi dell'art. 174 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Atteso che ai sensi dell'art. 172 del sopra citato D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 1, lett. c), costituiscono allegati al bilancio di previsione anche le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'anno di riferimento del bilancio, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013, il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

Visto altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Visto ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

Richiamati inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2015, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il Ddl di bilancio 2017, che all'articolo 65, comma 9, proroga al 28 febbraio 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, senza nulla disporre relativamente al termine di presentazione che dunque rimane fissato alla sua data originaria, prevista dall'articolo 174, comma 1, del Tuel;

Vista l'ulteriore proroga disposta dal decreto mille proroghe, D.L. 244 del 30/12/2016, convertito dalla Legge n. 19 del 27/2017, il quale all'articolo 5, c. 11, posticipa ulteriormente al 31 marzo 2017 l'approvazione del Bilancio per il corrente anno;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, sono esenti dall'imposta nel Comune di Colmurano in quanto rientrante nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- a norma dell' articolo 1, comma 678 e comma 708, della Legge n. 147/2013, sono altresì esenti dall'imposta IMU i fabbricati rurali strumentali che, al contempo sono **soggetti alla Tasi** la cui aliquota non può però eccedere l'1 per mille;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge (28 ottobre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non;

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della quota di riserva statale;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU così come deliberate per l'anno 2017 e di seguito esposte:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota IMU</b>
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7 (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7)	esenti
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7	5,00 per mille
Fabbricati strumentali all'agricoltura	esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES	9,60 per mille
Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille

(\*) Assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi.

Ritenuto inoltre, come precedentemente proposto, di confermare per l'anno 2017 la detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale (fattispecie non esenti) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 senza alcuna maggiorazione facoltativa, quindi nella misura già deliberata per l'anno 2017:

- euro 200 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Visti:

- il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

### **C) PROPOSTA:**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale di deliberare i seguenti punti esposti in elenco;

- di confermare per l'anno 2017 le aliquote IMU così come deliberate per l'anno 2017 e di seguito esposte:

<b>Tipologia imponibile</b>	<b>Aliquota IMU</b>
-----------------------------	---------------------

Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7 (escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7)	esenti
Abitazione principale e fattispecie assimilate dalla legge e dal Comune (*) nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente a una unità per categoria C2/C6/C7	5,00 per mille
Fabbricati strumentali all'agricoltura	esenti
Immobili posseduti da soggetti passivi di imposta IRES	9,60 per mille
Aree Fabbricabili	9,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille

(\*) *Assimilazione ad abitazione principale in termini di aliquota e di detrazioni dell'abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti sanitari o assistenziali ove trasferiscono la loro residenza a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi.*

- di determinare per l'anno 2017 la detrazione di imposta prevista per l'abitazione principale (fattispecie non esenti) dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 senza alcuna maggiorazione facoltativa, quindi nella misura già deliberata per l'anno 2017:

- euro 200 fino a concorrenza dell'ammontare di imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae il possesso a titolo di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- di provvedere a tutti i successivi adempimenti di legge relativi all'invio della deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive integrazioni e modificazioni;

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

**Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

-----  
Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

\*\*\*\*\*

**Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

-----  
Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di **REGOLARITÀ CONTABILE** e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.  
Colmurano, 30-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to ORNELLA FORMICA*

## VERBALE DI SEDUTA

Il Sindaco Presidente relaziona in merito al punto dell'odierno ordine del giorno avente ad oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTI IMU ( IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017." illustrando il documento istruttorio sopra riportato.

Il Sindaco Presidente al termine della relazione dichiara aperta la discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, pone in votazione la proposta di deliberazione invitando i sigg. consiglieri a votare per alzata di mano in forma palese per ogni singolo consigliere con il seguente risultato:

Presenti: n. 10 - Votanti: n. 7 - Favorevoli: n. 7 - Astenuti n. 3 (Seri Andrea, Seri Silvio Giuseppe e Pierucci Norma - Contrari n. 0,

Pertanto,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sopra riportato documento istruttorio;

Udita la relazione del Sindaco Presidente del Consiglio;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi – contabili

Visto l'esito della votazione sopra riportata;

### DELIBERA

- di approvare il sopra riportato documento istruttorio come redatto dal responsabile del servizio.

Inoltre,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del presente provvedimento;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge

### DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Tuel n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE  
*F.to ORNELLA FORMICA*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to ITALIA PISTELLI*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune ([www.comune.colmurano.sinp.net](http://www.comune.colmurano.sinp.net)) dal 10-04-2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE  
*F.to Piccinini Mario*

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-03-2017 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to ITALIA PISTELLI*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Colmurano, 10-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*(ITALIA PISTELLI)*